

TRIBUNALE DI MATERA
All'Ill.mo Giudice dott. Vitale
Proc. Concordato Someco Srl n. 8/2014 RG
Osservazioni

TRIBUNALE DI MATERA
Depositato in Cancelleria
09/01
D. L. MDP 2014
IL CANCELLIERE

Il sig. RAELE Michele, nato a Salandra (MT) il 5.6.1965, residente in Ginosa Marina al Viale Mare Adriatico n. 4, dopo attenta analisi delle conclusioni a cui è pervenuto il Commissario Giudiziale nominato, dott. Marcello Petrigliano, unitamente al suo ausiliario Avv. Graziantonio Petrarà, al fine di evitare il perpetrarsi, in danno del ceto creditorio, di ulteriori danni connessi alle lacunose e contraddittorie attestazioni e certificazioni contenute sia nella Relazione Particolareggiata che nella proposta di concordato avanzata dalla società SOMECO Srl, il sottoscritto ~~procuratore~~ sottopone alla attenzione dell'adita Autorità Giudiziaria i seguenti punti di criticità sì da esortare ulteriori approfondimenti e migliori puntualizzazioni.

1) Preliminarmente si contesta la assoluta incongruità delle somme portate in prededuzione per spese giudiziarie e di procedura pari a € 811.000,00. Esse appaiono fortemente spropositate rispetto al presunto attivo realizzabile nel corso della procedura svincolate per di più dai parametri di riferimento.

Il silenzio reso dal Commissario Giudiziale sul punto è enigmatico.

Si evidenzia, difatti, come i legali incaricati avanzino richieste eccessive, sproporzionate rispetto all'attivo societario (o presunto tale, considerata la eccessiva incertezza sul punto) sì da indurre a richiedere l'intervento dell'Ill.ma Autorità Giudiziaria adita finalizzata, in ossequio di quanto disposto dalla normativa di riferimento, a ridurre le pretese avanzate in ragione ed in considerazione delle "concrete ragioni" di cui all'art. 11 DM 140/2012.

La richiesta avanzata dall'Advisor, per consolidata giurisprudenza, dovrà essere conteggiata nella misura determinata dall'art. 31, lett. a della Tariffa

professionale, assimilandola a “motivato parere” e non ad attività di valutazione di azienda, necessitando di essere ulteriormente ridotta in ragione dell’apporto ad essa dato dalla attività dei legali nominati e dalle attività rese proprio dalla società debitrice attraverso la contabilità dalla stessa predisposta. La stessa, difatti, si è limitata solamente a verificare la documentazione offerta da terzi professionisti e dalla debitrice, concretizzando in tal modo la ricorrenza della ipotesi di riduzione della pretesa ai sensi dell’art. 15 della norme professionali.

Vi è più che la pretese dei dottori commercialisti investiti dalla procedura devono essere ridotte anche tenuto conto della ulteriore circostanza di cui all’art. 7 Tariffa, essendo stata resa la prestazione in favore di una società corrente in un comune inferiore a 200.000 abitanti.

2) Si porta a conoscenza della procedura l’ulteriore circostanza rappresentata dall’aver il Commissario Giudiziario messo a fondamento delle proprie valutazioni la relazione a firma dell’avv. Petrara Graziantonio palesemente lacunosa, incerta ed incompleta.

Lo stesso professionista ha ammesso di non essere nelle condizioni di poter compiutamente relazionare in merito ai giudizi pendenti stante la mancata disponibilità di documentazione relativa ai predetti procedimenti.

Dichiara, altresì, di non essere in grado di valutare i contenuti degli atti comunque messi a suo disposizione perché redatti in lingua straniera.

Ad ogni modo accerta che la natura della maggior quota dei crediti vantati dalla Someco Srl sia prevalentemente riconducibile sotto l’alveo di “crediti risarcitori”: trattasi non di richieste di pagamento per lavori di appalto realmente svolti, ma di “meri ed incerti” indennizzi vantati (non si sa a quale titolo) dalla stessa Someco Srl in danno delle società convenute nei rispettivi procedimenti.

Tralascia, invece, di considerare come tutte le controversie pendenti nascano da irresponsabili ritardi accusati dalla Someco Srl nella esecuzione delle prestazioni poste a suo carico e da gravissimi inadempimenti nella esecuzione delle obbligazioni assunte.

Nessuno dei professionisti incaricati si è interessato di valutare la solvibilità economica delle aziende debtrici della Someco srl, né gli stessi si sono interessati di valutare la opportunità di avviare tentativi di definizione transattiva delle controversie e né il legale incaricato Avv. Petrara pare abbia, come avrebbe dovuto, contattato i legali patrocinanti le cause pendenti per ricevere lumi e considerazioni di parte sugli esiti di quei giudizi pendenti .

Eppure, nonostante la “totale assenza di ogni allegato” necessari per valutare tecnicamente l’apparato probatorio e la difesa impiantata nei giudizi dalla SO.ME.CO od il mancato conforto dai legali patrocinanti quei giudizi, l’avv. Petrara conclude la sua Relazione ritenendo essere necessario coltivare i giudizi pendenti, prospettando anche “un loro buon esito finale”. Essa, dunque, è in modo lampante priva di ogni e minimo elemento di base che possa ragionevolmente attestare il credito e la sua determinazione economica . E seppure tali crediti siano stati svalutati in misura considerevole (... sempre rispetto a richieste risarcitorie improbabili a monte !...) in ogni caso la loro complessiva determinazione economica finanzia gran parte del fabbisogno concordatario : ciò è abbastanza affinché ogni e qualsiasi professionista incaricato emetta le attestazioni in modo indipendente e rispettando i principi della ragionevolezza e della prudenza ammonendo dichiarazioni, come quella messa dall’Avv Petrara, carente di ogni fondamento giuridico ed economico .

Essa, oltremodo, è gravemente carente di valutazioni temporali circa l'incasso delle predette somme, aspetto fondamentale per la sostenibilità di qualunque piano concordatario (art. 161 co.2 lettera e) L.fall.) !

Curioso è che, nonostante la gravità delle lacune contestate nella relazione a firma dell'avv. Petrara e la sua oggettiva impossibilità di prevedere temporalmente la conclusione delle pendenze, il Commissario Giudiziale ha dichiarato esigibili quei crediti e si è spinto a certificare le valutazioni economiche, ancor più improbabili, fatte dall'Advisor e dal Professionista che ha attestato il piano . E sebbene il legale incaricato Avv. Petrara abbia dichiarato nelle sue conclusioni “.....è *facilmente presumibile la mancata riscossione nel breve termine delle medesime somme indicate nelle cause esaminate.....*” più grave appare la condotta del Commissario Giudiziale quando certifica l'ordine temporale di incasso di quei crediti, così come proposti dall'Advisor del piano e dal Professionista Attestatore, utilizzando spavalidamente quelle risorse per ristorare il ceto creditorio .

3) L'esame delle cause del dissesto reso dal C.G., peraltro, appare superficiale. Ridurlo solamente agli effetti negativi del contenzioso con la società ABB ed ad una presunta compressione dei prezzi gas&oil è quantomeno riduttivo ed oltremodo inopportuno. Stupisce come il Commissario non abbia valutato che sin dall'anno 2009 sia l'organo Amministrativo che di Vigilanza della Someco Srl non si fossero minimamente preoccupati della pesante insolvenza in cui già versava la Someco Srl . Infatti dai bilanci approvati a quell'epoca risultavano iscritti crediti insoluti (diversi da ABB!!) il cui ammontare era pari al 60% dell'intero fatturato (aspetto anche evidenziato dallo stesso Commissario Giudiziale nella sua Relazione!!), per poi nel 2012, evidentemente a causa di scelte gestionali incaute e prive di capacità imprenditoriale, accusare l'ulteriore aggravamento di quel rapporto

crediti insoluti/fatturato pari al 85% !. Si pensi che il limite massimo che segnala l'equilibrio finanziario di una società non deve superare un rapporto percentuale del 20% ...

Il riconoscere poi quale ulteriore causa della crisi la volatilità dei prezzi gas & oil è sintomatico del non aver compreso le ragioni del dissesto : la Someco Srl non ha mai commercializzato prodotti rientranti nella categoria "gas & oil", ma semplicemente la "costruzione degli impianti per gas & oil".

E chiaro che la causa del dissesto è unicamente riconducibile alla incapacità degli organi amministrativi della società ed al mancato controllo di quelli di vigilanza e la esistenza di contenziosi è di per sé una conseguenza, poi aggravata dalla natura dei contenziosi stessi (inadempimenti contrattuali della SO.ME.CO). Errori di valutazioni del costo delle commesse, incapacità nella organizzazione delle attività lavorative si da mancare categoricamente il rispetto delle scadenze dei termini per le consegne, pervicace ricerca nei cavilli contrattuali di vie di uscita al proprio inadempimento, faziose interpretazioni dei contenuti dei contratti e perdita di credibilità nei confronti dei clienti storici. Queste le cause del dissesto.

La valutazione dell'oggetto dei procedimenti azionati in danno dei presunti creditori e l'esame delle valutazioni della natura dei crediti costituiscono la conferma di tale assunto e smentiscono ancora una volta le dichiarazioni del Commissario Giudiziale .

4) Quanto alla operazione finalizzata a concedere l'affitto della azienda si osserva la assoluta insufficienza di tale rimedio nonché la pericolosità degli effetti che una simile scelta potrebbe avere nei confronti degli interessi del ceto creditorio. Tale rimedio, considerato il suo contenuto, appare avvantaggiare solamente il conduttore e non certo la Someco Srl e, di riflesso, i creditori tutti. Bisognerebbe

concepire tale operazione (e questo non è stato fatto), prevedendo limiti alla possibilità in capo al conduttore di subentrare direttamente nei contratti di appalto già acquisiti dalla Someco Srl (che tra aperti e chiusi approssimativamente ammontano ad oltre €20.000.000), in modo da assicurare il mantenimento dell'avviamento della azienda e della funzionalità di essa (scopo precipuo ed unico di un contratto di affitto di azienda) . Bisognerebbe eliminare il rischio che nell'immediato futuro la società conduttrice, dopo aver assunto direttamente le commesse ed essere subentrata negli appalti, interrompa il rapporto con la Someco Srl per assenza di lavoro, privando il concordato delle risorse finanziarie necessarie.

La presenza, del resto, nella compagine societaria conduttrice (costituta ad hoc) di Soldo Emanuele, figlio dell'attuale amministratore e già amministratore della Someco Srl nel periodo di massima crisi, rende l'idea delle reali volontà della proprietà a scapito degli interessi dei creditori e dei soci di minoranza della Someco Srl

5) Le valutazioni fatte dal Commissario nella sua Relazione e quelle rese dall'Attestatore appaiono reiteratamente contraddittorie e deboli nei contenuti come peraltro lo è il piano nelle sue previsioni e presupposti per le seguenti ulteriori ragioni :

a) Non è ragionevole e sostenibile dichiarare prima che l'azienda SOMECO vale euro 1.600.000 (seppure applicando al valore di avviamento un tasso di attualizzazione del 6,20 abbastanza alto nelle contingenze attuali), per poi nel paragrafo successivo, senza alcun fondamento o spiegazione, svalutare quel valore fino ad euro 1.060.000 (applicando cioè un tasso di attualizzazione del 15%) e giustificando tale rettifica con incomprensibili ed imprecise motivazioni legate ad un altrettanto incomprensibile orizzonte temporale, per poi giungere, con clamore, a

confermare congruo il misero valore di cessione azienda per €.100.000 (versato, peraltro, dopo 5 anni). Sembrerebbe che con assunzioni economiche di tale portata si configuri una sorta di distrazione di attivo !

b) È impensabile che nella Relazione si proceda ad accertare tempi e modalità per il pagamento dei crediti, stimando come possibile il pagamento della somma di €.3.600.000,00 dopo il primo anno dalla omologazione, a mezzo di un generico richiamo alle conclusioni rese dall'avv. Petrarra Graziantonio che, invece, si è tenuto volutamente alla larga da stime circa la cronologia dei futuri incassi. E poi semmai si rendessero liquidi quei crediti contesi dopo un anno dalla omologazione (presumibilmente ad aprile 2016) non sarebbero neanche sufficienti a coprire un fabbisogno di euro 3.600.000,00!

d) Non è sostenibile e né può essere credibile la attestazione circa la certezza ed esigibilità della credito vantato dalla Someco Srl in danno della ABB nella misura pari a oltre euro 1.800.000, credito che, invece, non solo è stato contestato, ma privato anche della esecutorietà inizialmente concessa. Sul punto si evidenzia come né nel piano, né nella Attestazione, né dalla Relazione del Commissario Giudiziario sia stata fatta alcuna menzione della escussione da parte della ABB della fideiussione bancaria a carico di SOMECO per l'inadempimento di questa pari a €.736.000,00.

e) Né può ritenersi certo ed esigibile il credito, quanto meno nella sua interezza, vantato nei confronti del Comune di Calciano che non ha risposto alla precisazione del credito. Ciò fa supporre che anche quel credito sottenda contestazioni ed inadempimenti contrattuali, di cui nessuno dei professionisti avrebbe fatto cenno nel piano, tanto meno pare lo abbia fatto il Commissario

Giudiziale nella sua Relazione. E' ipotizzabile, anche in quella sede, una contestazione del credito vantato e una compressione della sua entità

f) Forti dubbi sono da opporre anche alla valutazione del magazzino pari a €.200.000. Mancano nelle valutazioni peritali indicazioni in merito all'effettivo stato di conservazione e di obsolescenza di quei materiali congiuntamente alla loro oggettiva commerciabilità, aspetti non trascurabili per stimare il valore di un magazzino . Tant'è che neanche il promissario conduttore dell'Affitto di azienda si è proposto per acquistare quel magazzino !!.

g) Una valutazione molto più realistica delle risorse dell'attivo concordatario rispetto a quello ipotizzato dagli Advisor ed Attestatori e meno sommario di quello del Commissario Giudiziale porterebbe, invece, al seguente risultato:

CREDITI CERTI	EURO	911.000	
MAGAZZINO E ATTREZZATURE	EURO	65.000	(50.000 + 15.000 da rottamazione)
IMMOBILIZZI FINANZIARI	EURO	73.000	
RIMBORSO IRAP (2011)	EURO	155.000	
<u>FITTO /CESSIONE</u>	<u>EURO</u>	<u>400.000</u>	
TOTALE	EURO	1.604.000	

Da un tanto consegue che dopo 12 mesi dalla omologazione realmente disponibile sarà la somma di €.1.264.000 (1.604.000 – 400.000 + 12mesi * 5.000 fitti), incasso che solo in minima parte potrà coprire l'ipotizzato fabbisogno di euro 3.702.000 promesso ai privilegiati , ma senz'altro capiente per pagare le spese in pre-deduzione di €.811.000, con buona pace e gaudio di tutti i professionisti destinatari di tale somme.

6) per ultimo, ma non in ordine di importanza, si evidenziano ulteriori gravissime deficienze sia del piano che delle attestazioni rese dai professionisti incaricati:

- Né nel piano, né nella Attestazione, né dal Commissario Giudiziario è stata fatta alcuna menzione alla cessione da parte della Someco Srl delle quote detenute della Camastra Gas in favore della Soldo Francesco Srl per la misera somma di €.10.000,00 in data 4.2.2013 e, cioè, in previsione dell'attivazione della procedura di concordato. La Camastra Gas ha prodotto, in favore della Soldo Francesco Srl, utili per €30.000,00 annui (riferimento anno 2013). È evidente la strumentalità di tale cessione, atta e diretta solamente a scorporare dalla Someco Srl, in favore di società del medesimo gruppo, una partecipazione societaria assicurante sicure rendite che, anziché soddisfare il ceto creditorio, depauperano le risorse economiche della Someco srl arricchendo diversa società del gruppo Soldo. Gravissima è tale omissione, rispetto alla quale si invita il Giudice adito a valutare ogni opportuna decisione.

- ulteriormente grave è la cancellazione dai bilanci Someco Srl per presunta prescrizione ex art. 2946 c.c del credito vantato da questa nei confronti della altra società del gruppo Soldo e, cioè, la Soldo Francesco Srl. Si segnala alla procedura che la Soldo Francesco Srl deve altre somme di entità elevate che la Someco Srl non ha mai fatturato!. Curioso che si facciano prescrivere crediti tra società del medesimo gruppo e che non si riscuotono crediti pendente in favore della Someco Srl da altre società del medesimo gruppo ed altrettanto curioso è che sia l'Advisor, che l'Attestatore che i legali e commissari tutti investiti della procedura non si siano accorti di tale maldestre operazioni.

Con osservanza

Michele Raele


